

IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



### **Decreto n. 74 del 16 Gennaio 2015**

**Ordinanza n. 66/2013 - Assegnazione contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi.**

**Corresponsione al Comune di Mirandola (MO) di contributi per complessivi Euro 611.985,00.**

**Preso atto** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**Visti:**

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii. ;
- l'art. 8 della L.R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- 
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "misure urgenti per la crescita del paese";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013, "Aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012";

- l'articolo 11 del Decreto Legge 10.10.2012 n. 174 convertito dalla Legge 07.12.2012 n. 213, recante ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012;
- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate del maggio 2012;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale, all'articolo 7, comma 9 ter, lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2015;

**Viste** in particolare le disposizioni del citato Decreto Legge n. 74/2012 convertito, con modificazioni, in legge 122/2012, di cui:

- l'art. 1 prevede, al comma 5, che "I Presidenti delle Regioni possono avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";
- l'art. 3, comma 1 del sopra citato D.L 74/2012 e relativa legge di conversione n. 122/2012, alle lettere:

lettera a): il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili per servizi privati, in relazione al danno effettivamente subito;

lettera b): concessione di contributi a favore di attività relative agli enti non commerciali, alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, i servizi socio-sanitari e sanitari che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

lettera c): concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;

**Vista** l'Ordinanza n. 66 del 7 giugno 2013, recante: "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012", integrata e modificata con le ordinanze n. 131 del 18 ottobre 2013 e n. 15 del 26 febbraio 2014;

**Atteso** che la citata ordinanza n. 66/2013 e successive con modifiche e integrazioni:

- conferma i criteri, le modalità di intervento ed il contributo anche per le attività e servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, all'art. 3 comma 1 lettera a) limitatamente ai servizi privati, lettera b) escluse le attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche e professionali, e lettera c), prevedendo una graduazione dei contributi in base ai costi parametrici per i diversi "livelli operativi" degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione secondo quanto disciplinato dal Commissario delegato con le ordinanze relative sia agli edifici ad uso residenziale sia alle attività produttive;
- individua i beneficiari fra i soggetti che non abbiano fini di lucro non iscritti al registro imprese, o soggetti pubblici, che svolgano le attività e i servizi sopra citati nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati all'articolo 1 comma 1 del DL 74/2012 come integrati dall'art. 67 septies del DL n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 e successive integrazioni.

- ammette ai contributi gli edifici che ospitano le attività ed i servizi di cui trattasi, che siano oggetto di ordinanza comunale di parziale, temporanea o totale inagibilità;
- definisce i criteri di determinazione del contributo concedibile e le modalità di presentazione delle domande, stabilendo in capo ai Comuni le competenze riguardo alla conseguente istruttoria, alla puntuale determinazione e assegnazione del contributo ed alla sua erogazione;
- prevede un onere di attuazione di Euro 20.000.000,00, cui si provvederà con le risorse di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012;

**Preso atto**, in particolare, di quanto disposto dall'art. 14 della stessa Ordinanza, che prevede che i Comuni interessati presentino formale richiesta alla Struttura tecnica del Commissario delegato per il trasferimento delle risorse, in base alle istanze ricevute e ammesse a contributo dalle stesse Amministrazioni Comunali e come sancito dalla medesima ordinanza n. 66;

**Vista** l'Ordinanza n. 131 del 18 ottobre 2013, che, all'articolo 6, dispone la proroga dei termini per gli interventi previsti dall'ordinanza n. 66/2013;

**Dato atto** che con nota prot. n. CR.2013.31529 del 12/12/2013 sono state fornite ai Comuni informazioni operative relative alla richiesta per il trasferimento delle risorse previste dall'Ordinanza commissariale n. 66/2013, che dovrà essere inoltrata allegando alla stessa copia delle relative ordinanze comunali di assegnazione dei contributi;

**Rilevato** che il Comune di Mirandola (MO) ha avanzato richiesta con:

- nota inviata alla Posta Elettronica Certificata della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, CR.2014.45421 del 22/12/2014 per la corresponsione di contributi ai sensi dell'Ordinanza n. 66/2013 al soggetto privato senza fine di lucro "Centro Culturale Islamico di Mirandola" rappresentato legalmente dal sig. Hafian Larbi, nato a Casablanca (Marocco) il 26/07/1967 - pratica MUDE n. 0803602200000307742014 - per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico e/o ricostruzione della sede ubicata in Mirandola via Serafina 17, accatastata al FG 151. Mappale 52;
- parere n. 28423/6.3 del 08/09/2014 espresso e rilasciato dal Responsabile dell'istruttoria in merito all'assegnazione di contributi a beneficio della sede ubicata in Mirandola via Serafina 17, accatastata al FG 151, Mappale 52 - pratica MUDE n. 0803602200000307742014;
- ordinanza comunale di assegnazione contributi n. 631 del 19/12/2014 che dispone l'assegnazione al soggetto privato senza fine di lucro "Centro Culturale Islamico di Mirandola" di cui alla sopracitata nota, determina il contributo nella misura di € 611.985,00 (Iva inclusa) e pari al 100% della spesa ammissibile; la suddetta ordinanza da atto che l'immobile in questione non ha copertura assicurativa per danni da sisma e che pertanto il contributo di € 611.985,00 (Iva inclusa) è da considerarsi al netto di qualsiasi risarcimento assicurativo per danni da sisma.

**Verificata** la regolarità di tale richiesta e preso atto della documentazione allegata;

**Ritenuto** pertanto di disporre, secondo le previsioni dell' Ordinanza n. 66 del 7 giugno 2013, la corresponsione a favore del Comune di Mirandola (MO) per il soggetto privato senza fine di lucro "Centro Culturale Islamico di Mirandola" rappresentato legalmente dal sig. Hafian Larbi - pratica MUDE n. 0803602200000307742014 - per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico e/o ricostruzione della sede ubicata in Mirandola via Serafina 17, accatastata al FG 151. Mappale 52 l'importo di Euro 611.985,00;

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria dell'importo di Euro 611.985,00 sopra indicato è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con

- modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, come disposto con ordinanza del Commissario n. 66 del 7 giugno 2013;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012, è stata aperta l'apposita contabilità speciale n. 5699.

**Ritenuto** infine di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

## D E C R E T A

Per le ragioni espresse e la documentazione citata in parte narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto della richiesta e della relativa documentazione presentata dal Comune di Mirandola (MO), per l'erogazione di contributi secondo le disposizioni e le previsioni dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 66 del 7 giugno 2013 integrata e modificata con le ordinanze n. 131 del 18 ottobre 2013 e n. 15 del 26 febbraio 2014 come in premessa specificato, a favore del soggetto privato senza fine di lucro "Centro Culturale Islamico di Mirandola" rappresentato legalmente dal sig. Hafian Larbi Pratica MUDE n. 0803602200000307742014;
2. di disporre la liquidazione dell'importo richiesto per un ammontare complessivo di Euro 611.985,00 a favore del comune di Mirandola (MO) per l'erogazione del contributo relativo ai lavori della sede legale del soggetto privato senza fine di lucro "Centro Culturale Islamico di Mirandola" rappresentato legalmente dal sig. Hafian Larbi - pratica MUDE n. 0803602200000307742014 – e ubicata in Mirandola via Serafina 17, accatastata al FG 151. Mappale 52;
3. di dare atto che l'importo di Euro 611.985,00 trova copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1 agosto 2012, secondo quanto disposto dall'Ordinanza n. 66/2013;
4. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;
5. di precisare altresì che se nelle successive fasi procedurali emergessero elementi di non congruità dal punto di vista tecnico, amministrativo, contabile potranno essere adottate specifiche prescrizioni al fine di rendere ammissibile l'intervento in questione.

Bologna li,

16 GEN. 2015

Stefano Bonaccini